

COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 33
della Giunta comunale

OGGETTO: Atto di indirizzo per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico, categoria C - livello base a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio di Custodia forestale attraverso procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del CCPL 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **SEDICI**
del mese di **MARZO** alle ore **18:00**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO	- Sindaco
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco
GERVASI BARBARA	- Assessore
GERVASI GIOVANNA	- Assessore
TONIATTI GABRIELE	- Assessore

Assiste il Segretario comunale supplente Signor RIZZI dott. MICHELE.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Atto di indirizzo per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico, categoria C - livello base a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio di Custodia forestale attraverso procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del CCPL 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale.

PREMESSO E RILEVATO che:

la pianta organica del personale dipendente del Comune di Denno, attualmente definita con deliberazione giuntale n. 5 dd. 25.01.2022, prevede presso il Servizio di Custodia forestale n. 2 Custodi forestali cat. C, livello base, di cui n. 1 posto vacante.

Con deliberazione giuntale n. 6 dd. 25.01.2022 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024, che prevede la copertura nell'anno 2022 del posto attualmente vacante attraverso procedura di concorso/mobilità/utilizzo delle graduatorie di altri enti.

E' ora nell'interesse dell'Amministrazione attivare la procedura necessaria alla copertura del posto vacante al fine di assicurare al Servizio dei Custodia forestale le risorse necessarie per garantire il miglior funzionamento, anche in vista dell'approvazione della nuova convenzione nell'ambito della zona di vigilanza n. 17, come definita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1148 dd. 21.07.2017.

L'articolo 91 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dispone che "1. L'accesso all'impiego avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;

c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego. I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente;

d) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza;

e) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente;

e-bis) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali e dalle A.S.U.C. con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo;

e-ter) mediante utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsi-concorsi attivati dal consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio dei comuni di Bolzano, previo accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio".

L'Amministrazione intende procedere alla copertura del posto vacante in parola attraverso procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del CCPL 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale.

Il nuovo articolo 123-bis del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dispone che *“1. Gli enti locali possono ricoprire posti vacanti in organico mediante mobilità volontaria di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni che siano state precedentemente dichiarate infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente o negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.”*

Il Protocollo di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia ed il Consiglio delle Autonomie locali, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di gestione associata perfezionato dalla legge provinciale 13/2019 (legge di stabilità provinciale per il 2020), ha previsto l'introduzione di un diverso sistema di regole per le assunzioni di personale dei comuni, finalizzato a valorizzarne il ruolo di presidio territoriale e l'autonomia organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi. La stessa legge di stabilità provinciale per il 2020 (in applicazione degli accordi contenuti nel Protocollo d'intesa siglato alla fine del 2019) aveva previsto il superamento del sistema di controllo della spesa del personale basato sul turn-over, e prospettava di sostituirlo con vincoli di spesa a garanzia del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che consentissero al contempo, di incrementare gli organici dei comuni che risultassero effettivamente sotto-dotati di personale.

L'art. 12 della 16/2020 (legge di stabilità provinciale 2021), in applicazione di quanto concordato dalle parti nel citato Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2021, ha modificato la disciplina delle assunzioni per i comuni contenuta nell'articolo 8 della legge provinciale 27/2010, demandando la definizione della normativa di dettaglio a specifica deliberazione della Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 592 dd. 16.04.2021 è stata definita la disciplina per le assunzioni del personale dei comuni per l'anno 2021, con cui si dispone che per quanto riguarda le assunzioni del personale delle categorie diverse da quelle segretari, tutti i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019.

Nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16.11.2021, al paragrafo 8, le Parti hanno condiviso di confermare anche per il 2022 la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni di Giunta provinciale n. 592 di data 16.04.2021 e n. 1503 di data 10.09.2021.

Pertanto, per quanto riguarda le assunzioni del personale delle categorie diverse da quelle segretari, come disposto nell'art. 8, comma 3.1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dalla Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022), è consentito a tutti i comuni di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019.

Con riferimento al calcolo, è attuale quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 592 di data 16.04.2021, che dispone che: “

- *la spesa sostenuta (impegnata) per il personale assunto o cessato nel corso dell'anno 2019 dovrà essere considerata pari al costo dell'annualità intera (salvo si tratti di assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale che si è assentato in corso 2019 d'anno ma di cui l'ente ha sostenuto il costo per parte dell'anno 2019);*
- *sia relativamente alla spesa sostenuta (impegnata) nell'anno di riferimento 2019 sia a quella prevista per il 2021 (quindi 2022), non dovranno essere considerate le voci di costo riferite al personale aventi carattere straordinario e non ricorrente (es. quota TFR a carico ente) e le voci e quote di spesa oggetto di rimborso da parte della Provincia o di altri enti (es. la spesa per indennità contrattuale rimborsata dalla Provincia; la quota di spesa relativa a proprio personale in comando parziale presso altro ente, da questo rimborsata al comune datore di lavoro); dovrà essere considerato nel calcolo, per*

converso, il costo del personale in comando da altro ente che il comune utilizzatore rimborsa”.

Sulla base della normativa sopra citata e delle indicazioni pervenute a titolo di chiarimento da parte del Servizio Autonomie Locali con nota prot. n. 285 dd. 18.01.2022, il Segretario comunale ha effettuato una valutazione circa le possibilità di assunzione per l'anno 2022 (prot. n. 298 dd. 18.01.2022) dalla quale risulta che la spesa derivante dalla procedura in oggetto, disposta per la sostituzione di personale cessato dal servizio, è contenuta nei limiti della spesa per il personale sostenuta nel corso del 2019.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 592 dd. 16.04.2021;

VISTO il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, nel quale le Parti hanno condiviso di confermare per l'anno 2022 la disciplina in materia di personale come introdotta dal citato Protocollo d'intesa 2021, come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 592 dd. 16.04.2021;

VISTO l'art. 8, comma 3.1 della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che dispone che *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019”*;

VISTO il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 01.10.2018;

VISTO il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 30.11.2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 dd. 12.10.2021, con la quale è stata approvata l'attuale dotazione organica del personale dipendente;

VISTA la deliberazione giuntale n. 5 di data 25.01.2022 con la quale è stata approvata l'attuale pianta organica del personale del Comune di Denno;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024.

VISTA la deliberazione giuntale n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023.

VISTA la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di

deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire l'attivazione della procedura di mobilità in oggetto

DELIBERA

1. di procedere, per quanto esposto in premessa, alla copertura di 1 posto di Custode forestale, categoria C, livello base, presso il Servizio Forestale, nell'ambito della zona di vigilanza n. 17, come definita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1148 dd. 21.07.2017, mediante procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del CCPL 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, demandando al Segretario comunale l'approvazione del bando e la gestione della procedura concorsuale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
3. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.